OGGETTO: CALENDARIO 2026 DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI DEI VEICOLI TRASPORTO MERCI AVENTI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE E DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI.-

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 12 dicembre 2025 n. 325, ha diramato il calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati per il 2026 degli autoveicoli di cui all'oggetto.

La novità principale di quest'anno è legata alla circolazione nelle giornate di divieto dei trattori isolati. Infatti, è stato riformulato l'articolo 1, comma 6 del decreto, che nelle precedenti annualità prevedeva che, fatta salva l'eccezione legata all'intermodalità, il trattore isolato con peso superiore alle 7,5 tonnellate fosse sempre soggetto ai divieti di circolazione. Questa disposizione ora è stata modificata, stabilendosi quanto segue: **"il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 non si applica ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio o nei casi previsti dall'articolo 6 comma 5"**. L'articolo 6, comma 5 è la disposizione che disciplina l'esenzione dai divieti dei trattori isolati utilizzati per operazioni di trasporto intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Altra novità ha interessato il trasporto intermodale strada-rotaia, con origine e destinazione nei confini nazionali: infatti, l'articolo 6, comma 2 è stato riformulato, prevedendo che il divieto non si applica anche ai **"veicoli impiegati in trasporti intermodali strada – rotaia aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per il treno"**.

Quanto alle giornate di divieto, segnaliamo la presenza nel 2026 di due ulteriori date, in previsione di successive festività:

- lunedì 05 gennaio, dalle 16.00 alle 22.00;
- sabato 30 maggio, dalle 09.00 alle 14.00.

Di seguito si elencano le date nelle quali è vietata la circolazione:

GENNAIO

01 giovedì	09:00 22:00
04 domenica	09:00 22:00
05 lunedì	16:00 22:00
06 martedì	09:00 22:00
11 domenica	09:00 22:00
18 domenica	09:00 22:00
25 domenica	09:00 22:00

FEBBRAIO

01 domenica	09:00 22:00
08 domenica	09:00 22:00
15 domenica	09:00 22:00
22 domenica	09:00 22:00

MARZO

01 domenica	09:00 22:00
08 domenica	09:00 22:00
15 domenica	09:00 22:00
22 domenica	09:00 22:00
29 domenica	09:00 22:00

APRILE

03 venerdì	14:00 22:00
04 sabato	09:00 16:00
05 domenica	09:00 22:00
06 lunedì	09:00 22:00
07 martedì	09:00 14:00
12 domenica	09:00 22:00
19 domenica	09:00 22:00
25 sabato	09:00 22:00
26 domenica	09:00 22:00

MAGGIO

01 venerdì	09:00 22:00
03 domenica	09:00 22:00
10 domenica	09:00 22:00
17 domenica	09:00 22:00
24 domenica	09:00 22:00
30 sabato	09:00 14:00
31 domenica	09:00 22:00

GIUGNO

02 martedì	07:00 22:00
07 domenica	07:00 22:00
14 domenica	07:00 22:00
21 domenica	07:00 22:00
28 domenica	07:00 22:00

LUGLIO

04 sabato	08:00 16:00
05 domenica	07:00 22:00
11 sabato	08:00 16:00
12 domenica	07:00 22:00
18 sabato	08:00 16:00
19 domenica	07:00 22:00
24 venerdì	16:00 22:00
25 sabato	08:00 16:00
26 domenica	07:00 22:00
31 venerdì	16:00 22.00

AGOSTO

01 sabato	08:00 22:00
02 domenica	07:00 22:00
07 venerdì	16:00 22:00
08 sabato	08:00 22:00
09 domenica	07:00 22:00
14 venerdì	16:00 22:00
15 sabato	07:00 22:00
16 domenica	07:00 22:00
22 sabato	08:00 16:00
23 domenica	07:00 22:00
29 sabato	08:00 16:00
30 domenica	07:00 22:00

SETTEMBRE

06 domenica	07:00 22:00
13 domenica	07:00 22:00
20 domenica	07:00 22:00
27 domenica	07:00 22:00

OTTOBRE

04 domenica	09:00 22:00
11 domenica	09:00 22:00
18 domenica	09:00 22:00
25 domenica	09:00 22:00

NOVEMBRE

01 domenica	09:00 22:00
08 domenica	09:00 22:00
15 domenica	09:00 22:00
22 domenica	09:00 22:00
29 domenica	09:00 22:00

DICEMBRE

06 domenica	09:00 22:00
08 martedì	09:00 22:00
13 domenica	09:00 22:00
20 domenica	09:00 22:00
25 venerdì	09:00 22:00
26 sabato	09:00 22:00
27 domenica	09:00 22:00

SANZIONI

Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottempera ai provvedimenti di limitazione alla circolazione di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Dalla violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo (art. 6, comma 12 del Nuovo Codice della Strada).

Nel caso di tali violazioni l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; l'agente deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra riportate non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da due a sei mesi (art. 6, comma 15 del Nuovo Codice della Strada)